

Articolo 1

Si definisce agenzia d'informazione giornalistica di utilità pubblica un'impresa editoriale commerciale che raccoglie, verifica e pubblica notizie, fornendo a titolo professionale tutti gli elementi d'informazione raccolti da personale giornalistico, e quindi regolarizzato con contratto di lavoro giornalistico, che offra la propria attività in favore della pubblica amministrazione o altre aziende editrici di pubblicazioni registrate e che fatturi nel complesso alla prima ed alle seconde una percentuale superiore al 50% del proprio fatturato.

Un'agenzia di stampa di utilità pubblica deve avere un corpo redazionale di almeno 50 giornalisti contrattualizzati ex art 1 con Contratto nazionale di lavoro giornalistico FNSI/FIEG a tempo indeterminato, al netto degli ammortizzatori sociali, con almeno 4 sedi regionali. Deve garantire la trasmissione per 365 giorni all'anno e per 16 ore al giorno. Deve garantire copertura ai principali eventi politici, sociali e culturali del paese, compresa l'informazione regionale, e fornire un'adeguata copertura degli avvenimenti esteri e dei fatti economici. Deve garantire una media settimanale di 3500 lanci. Il suo lavoro deve essere orientato sulla base dei principi di imparzialità, completezza dell'informazione e tempestività. Le agenzie di utilità pubblica specializzate in un settore specifico devono avere un corpo redazionale di almeno 20 giornalisti contrattualizzati ex art 1 con Contratto nazionale di lavoro giornalistico FNSI/FIEG a tempo indeterminato, al netto degli ammortizzatori sociali. Devono garantire la trasmissione per 250 giorni all'anno e per almeno 10 ore al giorno. Devono garantire una media settimanale di 800 lanci. Il contributo pubblico per le agenzie di settore sarà attinto al fondo della legge 198/2016.

Lo status di agenzia d'informazione di utilità pubblica viene assegnato su richiesta presentata dall'azienda editoriale al Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio e valutata da un'apposita commissione incaricata di stabilire se la richiedente rispetti i criteri su menzionati. Tale commissione è composta da un delegato del Presidente del Senato che la presiede, un delegato del presidente della Camera, un rappresentante del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero dell'Economia, un rappresentante della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) ed un rappresentante della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), un magistrato indicato dalla Corte di Cassazione, un magistrato indicato dalla Corte dei Conti, un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti.

La commissione fisserà entro il 31 dicembre il calendario dei principali eventi di rilievo istituzionale, sociale e culturale del paese da seguire nell'anno successivo. Le agenzie di utilità pubblica devono darne copertura certificando la presenza dei giornalisti.

Lo status di agenzia d'informazione di utilità pubblica può essere revocato dalla medesima commissione se, su indagine avviata dal Dipartimento per l'Editoria della Presidenza del Consiglio, rilevi in qualsiasi momento la carenza dei criteri menzionati nei comma precedenti, fatto salvo il diritto dell'azienda sanzionata ad un'audizione in sede pubblica entro un mese dalla notifica del provvedimento.

Per tutti i suoi atti la commissione può avvalersi di audizioni di rappresentanti delle agenzie d'informazione interessate, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'Ordine dei Giornalisti.

Articolo 2

Le agenzie d'informazione di utilità pubblica non possono pubblicare all'interno dei loro prodotti informativi alcuna forma di pubblicità in favore di terzi, salvo prodotti immediatamente identificabili come redazionali a pagamento da non considerare nel numero minimo di lanci di cui all'articolo 1. La mancata osservanza di tale disposizione viene sanzionata con richiami scritti da parte della commissione di cui all'Art. 1 su proposta del Dipartimento all'Editoria della Presidenza del Consiglio. Il terzo richiamo implica la decadenza dallo status di agenzia d'informazione di utilità pubblica.

Articolo 3

È fatto assoluto divieto alle agenzie d'informazione di utilità pubblica di ricevere aiuti di stato da un governo straniero, fatta salva la possibilità di vendere i propri prodotti informativi anche a soggetti pubblici dipendenti da istituzioni o da governi stranieri. La mancata osservanza di tale disposizione viene sanzionata con richiami scritti da parte della commissione di cui all'Art. 1 su proposta del Dipartimento all'Editoria della Presidenza del Consiglio. Il terzo richiamo implica la decadenza, fatto salvo il diritto dell'azienda sanzionata ad un'audizione in sede pubblica entro un mese dalla notifica del provvedimento.

Articolo 4

Viene istituito un Fondo per l'informazione primaria al quale possono accedere le agenzie d'informazione di utilità pubblica. La dimensione di tale fondo viene stabilita triennialmente dalla commissione di cui all'Articolo 1 su proposta del Dipartimento all'Editoria della Presidenza del Consiglio, sentito anche il Ministero all'Economia. Non può essere inferiore alla media delle somme assegnate tra il 2011 e il 2016 dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri. Per questo atto è obbligatorio per la commissione una preventiva audizione dei rappresentanti delle agenzie d'informazione di utilità pubblica e delle parti sindacali e datoriali.

Il Fondo viene distribuito attraverso contratti di servizio triennali alle agenzie d'informazione di utilità pubblica proporzionalmente sulla base dei seguenti criteri: dimensione del corpo redazionale (fanno fede esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1), sedi distaccate in Italia e all'estero coperte da corrispondenti ex articolo 1 ai sensi del cnlg FNSI/FIEG, produzione multimediale. Un apposito regolamento della Commissione definirà il peso dei criteri.

Le agenzie di stampa di utilità pubblica devono mettere a disposizione i bilanci annuali alla Commissione di cui all'articolo 1 entro tre mesi dal loro deposito.

Articolo 5

La firma dei contratti di servizio dà diritto alla consultazione da parte della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri delle informazioni prodotte dalle agenzie d'informazione di utilità pubblica.

Tale diritto non osta alla possibilità per le agenzie d'informazione di utilità pubblica di firmare ulteriori convenzioni o contratti con le articolazioni dello Stato centrali e decentrate per forniture specifiche. Tali forniture ricadono comunque nell'ambito d'applicazione degli Articoli 2 e 3 della presente legge.

Articolo 6

La società editrice di un'agenzia d'informazione di utilità pubblica è tenuta a fornire alla commissione di cui all'Art. 1 piena visibilità della sua composizione societaria e delle partecipazioni in altre testate giornalistiche di coloro che detengono quote di capitale sociale/diritti di voto pari o oltre il 5% del totale.

La società editrice di un'agenzia d'informazione di utilità pubblica è tenuta a informare la commissione di cui all'Articolo 1 di ogni trasferimento/cessione o promessa di trasferimento/cessione di almeno il 20% del capitale sociale o degli aventi diritto di voto nonché di ogni trasferimento o promessa di trasferimento della proprietà e del controllo della testata. Detta informativa dovrà avvenire entro un mese dall'effettivo accadimento.

Le agenzie di cui alla presente legge devono essere dotate di un proprio codice di condotta che preveda, nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione, la totale indipendenza dell'attività giornalistica e di informazione dalla proprietà o assetto proprietario delle medesime agenzie. Le aziende per garantire l'indipendenza del corpo redazionale dovranno costituire un Consiglio di Gestione con membri scelti tra personalità di comprovata autorevolezza. Il Consiglio di gestione nominerà il direttore.

È causa di decadenza dallo status di agenzia d'informazione di utilità pubblica l'eventuale proprietà o il controllo societario di Stati stranieri o articolazioni di Stati esteri.

Articolo 7

La Commissione procede annualmente alla verifica dei requisiti. Le aziende dovranno comunicare entro un mese le modifiche degli organici e daranno conto della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale. Qualsiasi variazione dei requisiti comporta la riparametrazione dei finanziamenti.